

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Novembre 2012**

**Edilizia. Concessione edilizia e permesso di costruire. Ristrutturazione e risanamento conservativo.**

**Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 novembre 2012 n. 5818 - Pres. Numerico, Est. Greco**

*L'elemento decisivo, ai fini della qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia, è costituito non tanto dal dato formale del coinvolgimento delle strutture portanti o delle pareti perimetrali dell'immobile, quanto da quello sostanziale del conseguimento di un maggior "peso" urbanistico sul territorio (a causa di aumenti di volume, di modifiche di sagoma o di incrementi del complessivo carico urbanistico rispetto al preesistente).*

[Link al testo della sentenza](#)

**Edilizia. Concessione edilizia e permesso di costruire. Contributi di concessione**

**Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 novembre 2012 n. 5818 - Pres. Numerico, Est. Greco**

*Nel sessantesimo giorno successivo all'ultimazione delle opere assentite deve individuarsi la decorrenza del termine di prescrizione del diritto del Comune di irrogare sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori. Tale conclusione è invero la più coerente col dato normativo ex art. 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e, in precedenza, ex art. 10 della legge n. 10 del 1977), secondo cui i contributi relativi ai costi di costruzione devono essere corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione delle opere; secondo l'interpretazione preferibile, ciò comporta che prima di tale scadenza l'obbligazione sarebbe inesigibile, con l'ovvia conseguenza dell'impossibilità per l'Amministrazione di contestare al concessionario l'inadempienza e di irrogare le relative sanzioni.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Tassatività delle cause di esclusione**

**Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012 n. 6026 - Pres. Giaccardi, Est. Greco**

*Secondo il noto indirizzo giurisprudenziale, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d'invito, prevalgono le disposizioni del primo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, nr. 4981; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, nr. 4278). Tale principio va inteso non solo nel senso dell'impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando, che costituisce la lex specialis della procedura selettiva, ma anche nel senso dell'impossibilità – specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione - che attraverso la lettera*

*d'invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando.*

[Link al testo sentenza](#)